



Città di Porto Viro

PROVINCIA DI ROVIGO

SERVIZIO STATO CIVILE – III° SETTORE

REGOLAMENTO COMUNALE

PER


LA CELEBRAZIONE

DEI

MATRIMONI CIVILI

E DELLE

UNIONI CIVILI



REGOLAMENTO

INDICE

TITOLO 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Funzioni

Articolo 3 - Giorni ed orario di celebrazione

Articolo 4 - Luogo della celebrazione

Articolo 5 - Utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione del Matrimonio Civile

Articolo 6 - Organizzazione del servizio

Articolo 7 - Responsabilità e danni

Articolo 8 - Casi non previsti dal presente Regolamento

TITOLO 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

Articolo 9 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 10 - Funzioni

Articolo 11 - Giorni ed orario di celebrazione

Articolo 12 - Luogo della celebrazione

Articolo 13 - Utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione delle Unioni Civili

Articolo 14 - Organizzazione del servizio

Articolo 15 - Responsabilità e danni

Articolo 16 - Casi non previsti dal presente Regolamento

TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17 - Entrata in vigore

ALLEGATO:

Modulo di richiesta Sala Comunale per celebrazione Matrimonio civile o Unione civile

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- ✚ Codice Civile
- ✚ D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*".
- ✚ Massimario di stato civile
- ✚ D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 "*Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127*".
- ✚ Circolare Ministero Interno n.10 del 28.02.2014 "*Celebrazione del matrimonio civile presso siti diversi dalla casa comunale*".
- ✚ Legge 20 maggio 2016, n. 76 "*Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze*".
- ✚ D.P.C.M. 23 luglio 2016, n.144 "*Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della legge 20 maggio 2016, n. 76*".
- ✚ D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 5 "*Adeguamento delle disposizioni dell'ordinamento dello stato civile in materia di iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, nonché modificazioni ed integrazioni normative per la regolamentazione delle unioni civili, ai sensi dell'articolo 1, comma 28, lettere a) e c), della legge 20 maggio 2016, n. 76*".

TITOLO 1

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI

ARTICOLO 1

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui agli articoli dal 106 al 116 del Codice Civile e l'utilizzo dei locali della casa comunale per la celebrazione dei matrimoni di cittadini residenti e non residenti.
2. La celebrazione del matrimonio civile è attività istituzionale garantita e gratuita.

ARTICOLO 2

Funzioni

1. La celebrazione dei matrimoni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
2. Possono celebrare i matrimoni civili anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, in possesso di apposita delega, di cui al comma precedente.

ARTICOLO 3

Giorni ed orario di celebrazione

1. I matrimoni civili, in base alla richiesta dei nubendi, sono celebrati dal *Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00*, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile. La scelta della data sarà comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, nonché alla disponibilità della sala richiesta.
2. Non si effettuano celebrazioni nei seguenti giorni:
 - *1 e 6 gennaio*
 - *Pasqua e Lunedì dell'Angelo*
 - *25 aprile*
 - *1° maggio*
 - *2 giugno*
 - *15 agosto*
 - *11 ottobre (festa del patrono)*
 - *1° novembre*
 - *8 dicembre*
 - *25, 26 e 31 dicembre*e, comunque, tutti i giorni festivi.

3. Nell'arco della stessa giornata possono essere effettuate non più di 2 celebrazioni da svolgersi con un intervallo minimo di due ore l'una dall'altra.
4. Eventuali richieste in deroga a quanto sopra riportato, sono fissate previo accordo con il Sindaco. In tal caso la celebrazione verrà effettuata senza la presenza di personale comunale.

ARTICOLO 4

Luogo della celebrazione

1. I matrimoni civili vengono celebrati nella Casa Comunale, pubblicamente e senza alcun onere economico:
 - nel locale adiacente alla Sala Consiliare, posta al secondo piano dell'edificio che ospita la sede municipale, in Piazza della Repubblica n. 23, denominata *Sala Cerimonie*;
 - nel locale adibito a Ufficio del Sindaco, posto al primo piano dell'edificio che ospita la sede municipale, in Piazza della Repubblica n. 23.
2. Ulteriori sale che si rendessero disponibili in futuro e che venissero ritenute idonee alla celebrazione dei matrimoni civili, potranno essere individuate con successivi provvedimenti dalla Giunta Municipale, la quale, in tale sede, stabilirà eventuali tariffe e costi di utilizzo.
3. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 110 del Codice Civile.

ARTICOLO 5

Utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione del matrimonio

1. I locali adibiti alla celebrazione dei matrimoni civili sono esclusivamente utilizzati per fini istituzionali.
2. Non si possono rimuovere, per la celebrazione, gli arredi e le strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali abitualmente presenti nei locali di cui al punto che precede. L'eventuale allestimento di mostre o esposizioni di quadri nei locali non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.
3. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nella Sala Cerimonie, questo sarà concesso solo se disponibile nella data indicata.

Gli sposi, a loro carico, possono allestire il locale con fiori, piante od altro, purché gli addobbi utilizzati siano facilmente rimovibili e non compromettano l'integrità della Sala e degli arredi.

Al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura degli interessati tutti gli addobbi, i fiori e quant'altro utilizzato per l'allestimento e la Sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti per la cerimonia.

4. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione del matrimonio nel locale adibito ad Ufficio del Sindaco, questo sarà concesso, se disponibile nella data indicata, solo se la cerimonia sarà celebrata dal Sindaco e saranno presenti non più di 6 persone.
Non si possono apporre addobbi nell'Ufficio del Sindaco in occasione della celebrazione del matrimonio.
5. Sono ammessi durante la celebrazione del matrimonio, sempre e comunque senza alcun onere a carico del Comune, l'esecuzione di musiche e canti, nonché la presenza di fotografi od operatori muniti di videocamera o altro.

ARTICOLO 6

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l'Ufficio di Stato civile.
2. La richiesta relativa all'uso delle sale di cui all'art. 4 i deve essere inoltrata alla Segreteria del Sindaco, tramite l'Ufficio Stato Civile, compilando l'apposito modulo (allegato), almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e, comunque, con congruo anticipo, onde evitare che le sale siano già impegnate per altri fini istituzionali.
3. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata dai richiedenti previo accordo, anche telefonico, con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ARTICOLO 7

Responsabilità e danni

1. Gli sposi sono considerati soggetti responsabili di riferimento per l'Ufficio di Stato Civile, per ogni comunicazione relativa all'uso e all'allestimento delle strutture richieste.
2. Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli o altro materiale negli spazi interni ed esterni della sede municipale. In caso di violazione, sarà addebitata ai richiedenti la somma di € 150,00 a titolo di rimborso spese di pulizia e ripristino.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai richiedenti.

ARTICOLO 8

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia e dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'Ufficio di Stato Civile; in ogni caso, trovano comunque applicazione:

- *il Codice Civile*
- *il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396*
- *il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,*
- *il Massimario dello Stato Civile*
- *lo Statuto Comunale*
- *la Circolare del Ministero dell'Interno n. 10 del 28.02.2014*

TITOLO 2

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CELEBRAZIONE DELLE UNIONI CIVILI

ARTICOLO 9

Oggetto e finalità del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione delle Unioni Civili come disciplinate dalle disposizioni di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76 e l'utilizzo dei locali della casa comunale per la celebrazione delle unioni civili di cittadini residenti e non residenti.
2. La celebrazione dell'unione civile è attività istituzionale garantita e gratuita.

ARTICOLO 10

Funzioni

1. La celebrazione delle unioni civili viene effettuata dal Sindaco nelle funzioni di Ufficiale di Stato Civile o da persone dallo stesso delegate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1 del D.P.R. 03/11/2000, n. 396.
2. Possono celebrare le unioni civili anche uno o più Consiglieri o Assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale, in possesso di apposita delega, di cui al comma precedente.

ARTICOLO 11

Giorni ed orario di celebrazione

1. Le unioni civili sono celebrate dal *Lunedì al Sabato dalle ore 8.00 alle ore 13.00*, all'interno dell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
La scelta della data sarà comunque subordinata alla disponibilità del Sindaco o suo delegato alla celebrazione, nonché alla disponibilità, della sala richiesta.;
2. Non si effettuano celebrazioni nei seguenti giorni:
 - *1 e 6 gennaio*
 - *Pasqua e Lunedì dell'Angelo*
 - *25 aprile*
 - *1° maggio*
 - *2 giugno*
 - *15 agosto*
 - *11 ottobre (festa del patrono)*
 - *1° novembre*
 - *8 dicembre*
 - *25 e 26 dicembre*e, comunque, tutti i giorni festivi.

3. Nell'arco della stessa giornata possono essere effettuate non più di 2 celebrazioni da svolgersi con un intervallo minimo di due ore l'una dall'altra.
4. Eventuali richieste in deroga a quanto sopra riportato, sono fissate previo accordo con il Sindaco. In tal caso la celebrazione verrà effettuata senza la presenza di personale comunale.

ARTICOLO 12

Luogo della celebrazione

1. Le unioni civili vengono celebrate nella Casa Comunale, pubblicamente e senza alcun onere economico:
 - nel locale adiacente alla Sala Consiliare, posta al secondo piano dell'edificio che ospita la sede municipale, in Piazza della Repubblica n. 23, denominata *Sala Cerimonie*;
 - nel locale adibito a Ufficio del Sindaco, posto al primo piano dell'edificio che ospita la sede municipale, in Piazza della Repubblica n. 23.
2. Ulteriori sale che si rendessero disponibili in futuro e che venissero ritenute idonee alla celebrazione delle unioni civili, potranno essere individuate come luogo di celebrazione con successivi provvedimenti dalla Giunta Municipale.
3. La celebrazione fuori dalla Casa Comunale e dai luoghi autorizzati può avvenire solo nei casi previsti dall'art. 3, comma 6 del D.P.G.M 144/2016.

ARTICOLO 13

Utilizzo dei locali adibiti alla celebrazione delle unioni civili

1. I locali adibiti alla celebrazione delle unioni civili sono esclusivamente utilizzati per fini istituzionali.
2. Non si possono rimuovere, per la celebrazione, gli arredi e le strumentazioni necessari allo svolgimento delle attività istituzionali abitualmente presenti nei locali di cui al punto che precede. L'eventuale allestimento di mostre o esposizioni di quadri nei locali non costituirà ostacolo al normale svolgimento della cerimonia.
3. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione dell'unione civile nella Sala Cerimonie, questo sarà concesso solo se disponibile nella data indicata.

I richiedenti, a loro carico, possono allestire il locale con fiori, piante od altro, purché gli addobbi utilizzati siano facilmente rimovibili e non compromettano l'integrità della Sala e degli arredi.

Al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi a cura degli interessati tutti gli addobbi, i fiori e quant'altro utilizzato per l'allestimento e la Sala dovrà essere quindi restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.

Il Comune si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi temporanei disposti per la cerimonia.

4. Qualora gli interessati richiedano la celebrazione dell'unione civile nel locale adibito ad Ufficio del Sindaco, questo sarà concesso, se disponibile nella data indicata, solo se la cerimonia sarà celebrata dal Sindaco e saranno presenti non più di 6 persone.
Non si possono apporre addobbi nell'Ufficio del Sindaco in occasione della celebrazione del rito.
5. Sono ammessi durante la celebrazione dell'unione civile, sempre e comunque senza alcun onere a carico del Comune, l'esecuzione di musiche e canti, nonché la presenza di fotografi od operatori muniti di videocamera o altro.

ARTICOLO 14

Organizzazione del servizio

1. L'Ufficio comunale competente all'organizzazione della celebrazione delle unioni civili è l'Ufficio di Stato civile.
2. La richiesta relativa all'uso delle sale di cui all'art. 4 i deve essere inoltrata alla segreteria del Sindaco, tramite l'Ufficio Stato Civile, compilando l'apposito modulo (allegato), almeno 20 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione e, comunque, con congruo anticipo, onde evitare che le sale siano già impegnate per altri fini istituzionali.
3. La visita della sala destinata alla celebrazione delle unioni civili può essere effettuata dai richiedenti previo accordo, anche telefonico, con il personale dell'Ufficio di Stato Civile.
5. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ARTICOLO 15

Responsabilità e danni

1. I richiedenti l'Unione civile sono considerati soggetti responsabili di riferimento per l'Ufficio di Stato Civile, per ogni comunicazione relativa all'uso e all'allestimento delle strutture richieste.
2. Non è ammesso, prima, durante o dopo il rito, il lancio e/o lo spargimento di coriandoli, petali, riso, pasta, confetti, o altro materiale negli spazi interni ed esterni della sede municipale. In caso di violazione, sarà addebitata ai richiedenti la somma di € 150,00 a titolo di rimborso spese di pulizia e ripristino.
3. Nel caso si verificano danneggiamenti alle strutture concesse per la celebrazione, l'ammontare degli stessi sarà addebitato ai richiedenti.

ARTICOLO 16

Casi non previsti dal presente Regolamento

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alla vigente normativa in materia e dovrà essere preventivamente concordato e verificato con l'Ufficio di Stato Civile; in ogni caso, trovano comunque applicazione:

- *il Codice Civile*
- *il D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396*
- *il D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267,*
- *il Massimario dello Stato Civile*
- *lo Statuto Comunale*
- *Legge 20 maggio 2016, n. 76 e Regolamenti attuativi*

TITOLO 3

DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 9 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di esecutività della deliberazione consigliare di approvazione.